

Categoria di nomina

Art. 33 dello Statuto Albertino: “Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1 - Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato
- 2 - Il Presidente della Camera dei deputati
- 3 - I deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio
- 4 - I Ministri di Stato
- 5 - I Ministri segretari di Stato
- 6 - Gli Ambasciatori
- 7 - Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni
- 8 - I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti
- 9 - I primi Presidenti dei Magistrati di appello
- 10 - L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore Generale dopo cinque anni di funzioni
- 11 - I Presidenti di classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni
- 12 - I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni
- 13 - Gli avvocati generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di appello, dopo cinque anni di funzioni
- 14 - Gli ufficiali generali di terra e di mare. Tuttavia i maggiori generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività
- 15 - I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni
- 16 - I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro Presidenza
- 17 - Gli intendenti generali, dopo sette anni di esercizio
- 18 - I membri della Regia accademia delle scienze, dopo sette anni di nomina
- 19 - I membri ordinari del Consiglio superiore di istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio
- 20 - Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria
- 21 - Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria